

Trentacinque proposte di lettura

Scelta di classici sulla costituzione britannica

A CURA DI FRANCESCO ALICINO, MARINA CALAMO SPECCHIA,
FABIO DEL CONTE, MARIA DICOSOLA, LAURA FABIANO, GERRI
FERRARA, PAMELA MARTINO, MARIA DANIELA POLI, PAOLA SIL-
VESTRI, ALESSANDRO TORRE, ANNA CHIARA VIMBORSATI

A

John AUSTIN

*The Province of Jurisprudence
Determined*

London, J. Murray, 1832

Con *The Province of Jurisprudence Determined* prende avvio quella tradizione teorica a sfondo positivistico del diritto britannico che muove dal fondamentale assunto concettuale per cui «l'esistenza del diritto è una cosa, i suoi meriti o demeriti un'altra»: Austin, infatti, con Bentham esponente di punta dell'utilitarismo inglese e padre dell'imperativismo giuridico moderno, vi ha elaborato la tesi della separazione tra diritto e morale.

Molto discusse sono oggi la "natura morale" e l'obbligatorietà delle norme del diritto internazionale di Austin, il

quale, concependo il diritto come il comando di un sovrano sostenuto da una minaccia, ammette la validità del diritto internazionale esclusivamente in termini di moralità positiva, poiché l'assenza di sanzioni organizzate è un ostacolo insuperabile per il riconoscimento della sua cogenza.

Il principio di utilità elaborato da Austin, pur influenzato dall'utilitarismo dall'amico e maestro Jeremy Bentham, appare più moderato e cautamente riformatore. Definendo la legge positiva come il comando che induce al dovere dell'ubbidienza sotto la minaccia della sanzione, concretizzando essenzialmente un potere di controllo, egli conclude col riconoscere alla *common law* il ruolo di legislazione indiretta che il Parlamento, titolare della legislazione diretta, delega al giudice.

Dal punto di vista della filosofia morale Austin precorre alcune delle posizioni contemporanee che si richiamano all'utilitarismo, mentre la sua filosofia politica aggiorna la teoria classica della sovranità. La *Province of Jurisprudence* si articola in sei lezioni, introduttive a un corso di teoria del diritto nelle quali trovano sviluppo i concetti cardine della scienza giuridica, a partire dalle definizioni di diritto, utilitarismo, sovranità, diritto e morale.

Se ne ha un'edizione italiana a cura di M. Barberis, *Delimitazione del campo della giurisprudenza*, Bologna, il Mulino, 1995.

P. S.

B

Walter BAGEHOT
The English Constitution
 London, Chapman & Hall, 1867

L'opera, sotto il profilo dei contenuti, non può definirsi un trattato di storia costituzionale, ma una rappresentazione del sistema costituzionale e politico in base al suo funzionamento effettivo, piuttosto che alle sue regole formali, come si manifestava in Inghilterra nel periodo tra il primo e il secondo *Reform Act*.

L'autore è stato il primo, tra gli studiosi del fenomeno politico, a denunciare il metodo giuridico di studio delle istituzioni come improduttivo e superficiale: è più conveniente, secondo Bagehot, esaminare il funzionamento reale delle istituzioni e trasferire i vari adattamenti che sono stabiliti nella prassi alla sede reale del potere. Bagehot rileva, infatti, la differenza tra le costituzioni scritte sulla carta e quelle passate al vaglio della realtà e "costruite" da uomini di Stato sulla base delle esigenze della società.

Dall'opera emerge la convinzione dell'autore che per custodire i risultati dell'esperienza costituzionale britannica si renda indispensabile l'estensione graduale delle libertà, in primo luogo del diritto di voto: la democrazia politica, tuttavia, è un regime attuabile solo all'interno di un'organiz-

zazione della società fondata sulla superiorità di un gruppo di protetti, gli aristocratici. Il segreto della costituzione inglese è, infatti, l'esistenza dei *Lords* e della Regina: solo l'ammirazione per loro, la parte "nobile" (*dignified*) della costituzione, garantisce la reverenza del popolo alle regole del Parlamento. Oltre che *dignified*, la costituzione, in perenne mutamento dunque, metaforicamente rappresentata come un vecchio amante delle tradizioni che indossa abiti che andavano di moda durante la sua giovinezza, è formata anche da una componente *efficient* per la quale la Costituzione riesce a funzionare e a comandare. Il segreto dell'efficienza della costituzione è l'unione tra Esecutivo e Legislativo che si trova nel Gabinetto, una Commissione del Corpo legislativo scelta per diventare l'organo esecutivo.

Per la traduzione italiana si veda Sonia Pastorino (a cura di), *La Costituzione inglese*, Bologna, il Mulino, 1995.

P. M.

Jeremy BENTHAM
*Constitutional Code for Use of
 all Nations and Governments
 Professing Liberal Opinions*

London, R. Heward, 1830

Caratteristica immediata e peculiare della costituzione britannica, motivo profondo del suo fascino, della sua complessità e, non ultimo della sua vitalità, consiste nel suo essere

non scritta, frutto di stratificazione di Atti, documenti, consuetudini oltre che di contributi di dottrina con i quali il giurista deve continuamente misurarsi.

L'arroccamento dell'ordinamento britannico e dei suoi operatori nella tradizione più estrema di *common law* ed il generale rifiuto della codificazione giuridica radicalizzatosi proporzionalmente alla fortuna nel continente europeo del codice napoleonico, non ha impedito che intorno all'idea di una possibile codificazione della *British Constitution* si sviluppasse un vivace dibattito.

Portavoce privilegiato di un progetto di tal tipo è stato indubbiamente Jeremy Bentham, promotore, tra il 1820 ed il 1827 (anno di pubblicazione del primo volume, il più importante, mentre gli altri due furono pubblicati postumi) di un vero e proprio *Constitutional Code*. Pur convinto detrattore della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, di cui criticava l'eccessiva astrattezza, il giurista e filosofo utilitarista vedeva nella codificazione del diritto l'unica strada possibile per modernizzare un ordinamento che altrimenti sarebbe rimasto, a suo parere, frammentario e inconoscibile e, soprattutto, non in grado di resistere alle pressioni provocate dai repentini cambiamenti che la società industriale stava provocando. Il revisionismo

Trentacinque proposte di lettura

di Bentham, palesatosi in *Constitutional Code*, non riscosse l'interesse che suscitò invece all'estero e, tuttavia, tramite soprattutto l'entusiasmo di John Stuart Mill, divenne fonte di ispirazione nel progressivo incremento di produzione di *statute law* che caratterizzò la Gran Bretagna negli anni successivi all'adozione del *Great Reform Act* del 1832.

L. F.

William BLACKSTONE
*Commentaries on the Laws of
England* (1765-69)

Oxford, Clarendon Press, 1765

Docente oxfordiano dal 1753 al 1766, l'autore dei *Commentaries*, che ottenne la prima (e unica, almeno fino ad Ottocento inoltrato) cattedra di *common law*, ha raccolto tutte le sue lezioni in una grande opera divulgativa che si distingue per sintesi, stile e chiarezza e che, osteggiata dal conservatorismo dell'epoca in riferimento alla formazione dei giudici, ha foggato generazioni di giuristi in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Si tratta di un vero e proprio trattato del XVIII secolo sulla *common law* inglese che rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del diritto inglese ed ha influenzato in misura rilevante anche lo sviluppo del diritto statunitense. Il *common law* inglese, definito diritto giurisprudenziale – nel senso che l'ordinamento giuridico, originariamente

affidato per formazione e sviluppo ad un ristretto numero di giudici, non era creato da un'autorità superiore né codificato –, è fondato sul precedente e, rispetto al *civil law*, non è "naturalmente" sintetizzabile in un trattato.

La grandezza dell'opera (inedita in Italia) deriva proprio dal fatto che sia riuscita a raggiungere tale obiettivo: essa è allo stesso tempo un'apologia dell'ordinamento del tempo e una sua esaustiva illustrazione; è concepita, inoltre, da parte delle Corti statunitensi, come la Bibbia del *common law* del periodo pre-rivoluzionario.

L'opera, articolata in quattro volumi è dedicata alle libertà dell'individuo, alla proprietà e alla loro tutela, codifica la *common law* tradizionale per la prima volta e la sua visione (definita dai critici) conservatrice del diritto inglese come forza garante delle libertà individuali e della proprietà, ha esercitato un'influenza profonda sulle ideologie fondanti la Rivoluzione americana e, in ultimo, la costituzione statunitense.

P. M.

Vernon BOGDANOR
(a cura di)
*The British Constitution in the
Twentieth Century*

Oxford, Oxford University Press, 2003

Il libro, pubblicato dalla *British Academy* in occasione delle celebrazioni del centenario, è pensato come un manuale

universitario, ma si rivela opera di ben più ampio respiro sia per la capacità di colmare le lacune della manualistica di storia costituzionale britannica recente, sia per la lucida analisi delle riforme devolutive in corso.

Dopo un'ampia introduzione che pone l'opera in continuità ideale con i classici Bagehot, Dicey ed Asquith, l'opera si snoda attraverso un percorso logico che parte dal tentativo di precisare alcuni concetti classici, ma sempre di difficile definizione se applicati al diritto inglese (costituzione, convenzioni costituzionali, *rule of law*), per poi dedicarsi all'analisi della forma di governo.

La seconda parte dell'opera affronta gli aspetti connessi alle questioni territoriali: dallo smantellamento del *local government* al problematico tritico *home rule/devolution/independence*, dai rapporti con il *Commonwealth* alla tuttora controversa adesione all'Europa.

In conclusione, benché la «*constitution of tacit understandings*» non sia stata del tutto rimpiazzata da un testo codificato, appare sempre più evidente come alcune riforme costituzionali (*European Communities Act*, *Human Rights Act* o i vari *Acts* devolutivi), oltre a ridimensionare la tradizionale *supremacy* del Parlamento, assumano sempre più le fattezze di una stratificata legge fondamentale. Oggi «*Britain*

remained, constitutionally speaking, in a halfway house [...] in such a state indefinitely», ma ciò, anziché rivelarsi un punto debole per la dottrina costituzionalistica inglese, mostra, al contrario, come il Regno Unito stia sviluppando, una volta ancora, «*a constitutional sense, a sense that there ought to be publicly proclaimed legal rules limiting the power of government*».

G. F.

Henri St. John BOLINGBROKE
Letters on the Spirit of Patriotism: On the Idea of a Patriot King: and on the States of Parties at the Accession of King George the First

London, T. Davies, Bookseller to the
Royal Academy, 1775

Nell'*Idea di un Re Patriota* H. St. John Bolingbroke, con un'intonazione apparentemente anti-monarchica, ostile alla tirannia e alla successione ereditaria, traccia un profilo originale dell'istituzione monarchica e tratteggia un'introspezione psicologica del re per recuperarne l'essenza, al di là delle sue storiche rappresentazioni e della vanità degli uomini che l'hanno personificata.

L'opera è un invito a scomparire tutto ciò che è stato insegnato: l'assolutezza del potere regio perde la legittimazione divina e diviene il frutto di una vecchia alleanza tra potere civile e potere religioso che razionalizza ed esalta le virtù della sfera prevalen-

te e rischiera la "natura naturale" della monarchia come forma di governo. Dio non ha istituito nessuna forma di governo, ma esige l'obbedienza di ciascuno alle leggi della propria comunità. La maestà è un riflesso del diritto naturale di governare e non può essere male esercitato. La monarchia limitata è la migliore forma di governo il cui limite fecondo consiste nella sua capacità di temperarsi con gli ideali democratici ed aristocratici attualizzando costantemente la regola che la saggezza infinita prescrive al potere infinito.

Il titolare di un potere siffatto deve essere un patriota che non si lascia intrappolare dalla grandezza umana e che con virtù, impegno ed onore rafforza le proprie barriere contro la follia e i vizi attuando la propria non-assolutezza per ristabilire una costituzione libera ogni volta che sia scossa dalle iniquità del governo umano.

A. C. V.

D

Ralf DAHRENDORF
On Britain

London, BBC, 1982

Da qualche anno alle prese con una grave crisi economica, gli elettori inglesi scelgono alla guida del governo del Paese la Signora Thatcher.

Ombra di un Impero relegato ormai nei libri di storia, la

Gran Bretagna della Thatcher sembra incamminata verso un radicale cambiamento politico, economico e sociale. In questo stesso periodo Dahrendorf, direttore della *London School of Economics*, dai microfoni della BBC si appresta a celebrare quelli che definisce i quattro punti forza del Paese: continuità, eccellenza, libertà e solidarietà. Le serie televisive è intitolata semplicemente *On Britain*. Ne viene fuori un memorabile affresco storico che «starts with Victorian Britain and its decline», e finisce «with a look into the future».

La serie riscuote un notevole successo, degnamente celebrato dalla pubblicazione di un volume dall'omonimo titolo, in cui vengono raccolte le trasmissioni, ulteriormente arricchite da un saggio inedito dell'Autore. Accattivante nello stile, coraggioso per l'ampio sguardo prospettico, accessibile per la chiarezza del linguaggio, l'opera si distingue non solamente per un'accurata analisi degli avvenimenti che hanno segnato la storia costituzionale ed economica britannica, ma anche per «*some ideas for the future that not only make sense; but stand a chance of success*».

Dahrendorf è un appassionato, ma niente affatto acritico, osservatore della Gran Bretagna. Dal volume emerge, infatti, un'analisi accurata del sistema elettorale maggioritario e dei suoi concreti risvolti politici; una intelligente rifles-

Trentacinque proposte di lettura

sione sull'esigenza di dotare il sistema costituzionale britannico di un moderno *Bill of Rights*; e, soprattutto, un ampio studio sulle eventuali ricadute sociali di alcune riforme economiche e costituzionali prospettate nell'agenda politica del governo Thatcher.

F. A.

Jean Louis DE LOLME
Constitution de l'Angleterre, ou état du Gouvernement Anglais comparé avec la forme républicaine & avec les autres monarchies de l'Europe

Amsterdam, Chez Van Harreveldt, 1771, 2 voll.

Con questa opera il ginevrino De Lolme si cimentava in un compito col quale in Gran Bretagna nessuno prima di lui si era ancora confrontato, e cioè tracciare un icastico quadro sinottico della forma di governo inglese non disdegnando, sin dalle prime pagine, l'utilizzo degli strumenti del comparatista.

Questa opzione metodologica gli consente di analizzare la forma di governo inglese in costante parallelo con quelle europee, specie con quella francese. L'Autore, democratico e allievo di Rousseau, non si limita a descrivere le istituzioni britanniche, ma le idealizza imbastendo una teoria della superiorità del governo liberale risultante dalla storia e dallo spirito nazionale del popolo anglosassone.

Abbandonando Rousseau

per avvicinarsi alle posizioni di Montesquieu, De Lolme individua l'elemento portante del "modello inglese" nell'equilibrio fra tre poteri forti ma indipendenti: un potere giudiziario separato dagli altri e sottoposto esclusivamente alle regole del diritto; un forte potere esecutivo concentrato nelle mani di un sovrano, organo permanente e non elettivo che, oltre ad essere dotato di una incontestabile autorità politica, ha altresì il potere di convocare e sciogliere il Parlamento, nonché un rilevante potere di veto; un potere legislativo, infine, diviso in due Camere dotate del potere di iniziativa legislativa, abilitate ad esercitare un reale controllo sull'attività dei ministri e, per di più, titolari di un fondamentale potere di gestione delle risorse finanziarie.

La perfetta articolazione dei poteri, come in un meccanismo ad orologeria, permette che in Inghilterra «*toute liberté & tout le pouvoir n'y sont pas accumulés, pour ainsi dire, en un point, de manière à ne laisser tout autre part que l'esclavage & la misère*».

G. F.

Albert Venn DICEY
Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century

London, Macmillan, 1905

In un mutato contesto sociale, in cui la maggior parte delle

informazioni sono veicolate dalla Rete *internet*, non si può fare a meno di constatare un aumento della partecipazione da parte dei cittadini al processo di informazione e di analisi dei temi politici.

Ma come spiegare le logiche che si celano dietro questo fenomeno? Quali possono essere le possibili ricadute nella vita sociale di ogni giorno? Nelle sue premesse di lungo corso, il fenomeno appena rappresentato era ben noto ad Albert Venn Dicey, il quale raccolse in un unico volume, *Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century*, le sue conferenze tenute a Oxford e Harvard sulla storia del diritto inglese dell'età liberale, sulle sue basi sociali e sui canali di trasmissione delle informazioni e di costruzione dell'opinione pubblica.

Sebbene Dicey non fosse, ovviamente, in grado di prevedere l'evoluzione tecnologica degli strumenti di comunicazione, l'opera conserva la sua pregevole originalità nella scelta metodologica dell'Autore a proposito della trattazione del tema. Egli infatti, tracciando una relazione tra l'evoluzione del diritto e il corso dell'opinione pubblica inglese, ha favorito l'individuazione di un nuovo punto di vista sulla legislazione contemporanea, secondo il quale leggi apparentemente frammentarie e prive di un disegno complessivo

acquistano significato se viste come il frutto di persistenti correnti di opinione.

Questo importante scritto, che appartiene alla produzione più matura di Dicey, è disponibile nella traduzione italiana di Valeria Ottonelli, a cura di M. Barberis, con il titolo *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 1997.

P. S.

AA.VV.

(a cura di Robert Eccleshall e Graham Walker)

Biographical Dictionary of British Prime Ministers

London, Routledge, 1998

Il *Biographical Dictionary* curata da Robert Eccleshall e Graham Walzer, entrambi attivi nella *Queen's University* di Belfast, è quel che si definirebbe un *reference book*: ovvero uno di quei testi che chi si occupa di cose britanniche dovrebbe tenere in pianta stabile sul suo tavolo perché da esso si traggono informazioni utili per la consultazione.

In questo caso le informazioni utili, e anzi si direbbe una miniera di informazioni molto utili, riguardano i Primi Ministri britannici, questi personaggi che in lunga sequenza, a partire dal lungo periodo di potere individuale di Robert Walpole (1721-42), dominano lo scenario costituzionale del Regno Unito.

Percorrendo la rassegna

curata dai due studiosi nordirlandesi (con il contributo di numerosi autori, ciascuno dei quali ha "adottato" monograficamente uno dei cinquantuno *premiers* che si sono avvicendati alla guida dell'Esecutivo britannico) si incontrano, accanto a Primi Ministri poco noti, le formidabili personalità del "nuovo *whig*" Rockingham (del quale fu sodale Edmund Burke), di Pitt il Giovane (che nel 1783 formò il primo Gabinetto a base monopartitica), di Lord Grey (che nel 1832 promosse il *Great Reform Act*), di Palmerston (il cui periodo di governo influenzò le visuali costituzionali di Walter Bagehot), e via via fino alle forti *leaderships* politiche della seconda metà del Novecento, ossia Clement Attlee (il fondatore dell'Opposizione di Sua Maestà e del *welfare state*), Margaret Thatcher e l'appena cessato Primo ministro Tony Blair, passando attraverso statisti che hanno edificato l'età vittoriana (Disraeli, Gladstone, Lord Salisbury) e retto il paese fra la "transizione edoardiana" (Asquith, Lloyd George) e i tragici anni della Guerra Mondiale (Winston Churchill).

Schede biografiche molto ragionate e accuratamente documentate illustrano il *curriculum honorum* dei Primi ministri britannici, e attraverso esse è possibile ripercorrere l'intera storia costituzionale del Regno Unito contemporaneo, dai pri-

mi passi della forma di governo a base parlamentare fino ai lidi dell'odierna "presidenzializzazione" della *premiership*.

A questo punto, chi oserà mai affermare che la biografia è un genere letterario "minore"?

A. T.

E

Thomas ERSKINE MAY

Practical Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament

London, Charles Knight & Co., 1844

Opera celeberrima di Sir Erskine May, il *Treatise of the Law, Privilege, Proceedings and Usages of Parliament* (noto anche come *Parliamentary Practice*) la cui prima edizione risale al 1844, è diretta espressione dell'intensa esperienza e delle competenze maturate dall'autore all'interno dell'istituzione parlamentare britannica.

Giurista e storico – tra le altre opere si ricorda *The Constitutional History of England since the Accession of George III, 1760-1860*, Boston: Crosby and Nichols, 1862, voll. I e II – Thomas Erskine May (Londra, 8 febbraio 1815 – Londra, 17 maggio 1886) investito Barone di Farnborough l'11 maggio 1886, inizia la sua carriera nella *House of Commons* nel 1831, quando viene nominato *appointed assistant* di Thomas Pardon, capo della biblioteca della *House of Commons*; nel

1846 è designato relatore delle *petitions dei private bills*; dieci anni più tardi *Clerk Assistant* e nel 1871 *Clerk* della *House of Commons*. Dalla prima edizione, realizzata non molto tempo dopo la riforma del 1832, l'opera ha rappresentato, e rappresenta ancor oggi, un *text-book* con il quale il Parlamento "governa" il suo procedimento. L'influsso esercitato in molti paesi del *Commonwealth* lo ha reso parte integrante della costituzione del Regno Unito: un'intensa corrispondenza tra Erskine May e membri dei Parlamenti d'oltremare testimonia l'influenza esercitata dalla *Parliamentary Practice* sulle altre legislature.

Tradotta in molte lingue, l'opera costituisce una miniera inesauribile di informazioni per il lettore e, al contempo, una fonte indispensabile per lo studioso che voglia addentrarsi nel tradizionale mondo della procedura e dei privilegi di entrambi i rami del Parlamento britannico. Accuratamente aggiornata dai *Clerks* della *House of Commons*, l'opera è giunta alla sua XXIII edizione.

La prima traduzione italiana della XI edizione inglese è pubblicata nella Biblioteca di Scienze Politiche, a cura di A. Brunialti, vol. 5, 1888, pp. CCCXII-869.

M. C. S.

F

Adam FERGUSON

An Essay on the Story of Civil Society

Edinburgh, A. Millar & T. Caddell, 1767

Unitamente a David Hume, Thomas Reid e Adam Smith, il pensiero politico e costituzionale briannico ed europeo molto deve ad Adam Ferguson (1723-1816), esponente di assoluto rilievo dell'Illuminismo scozzese attivo nelle Università di Edimburgo, Glasgow e St. Andrews.

Dopo la prima, ben sei edizioni (due nel 1768, e quindi nel 1782, 1793 e 1814) sarebbero comparse vivente ancora l'Autore, il quale apportò al testo numerose modifiche, aggiunte e precisazioni per documentare con argomenti aggiornati la sua analisi delle origini, dello sviluppo e delle possibili evoluzioni di quel concetto di società civile, fondata sulle nozioni di cittadinanza attiva e di *social virtue*, di cui in precedenza John Locke aveva delineato i tratti nel secondo dei suoi *Treatises of Government*.

Classico l'itinerario argomentativo: dall'analisi dello stato di natura e della natura umana (parte I), Ferguson muove verso la storia sociale delle Nazioni antiche e dell'influenza della politica e delle arti (parti II e III) per poi affrontare problematiche di stretta

attualità nella Gran Bretagna del suo tempo, le quali formavano materia della politica dei governanti e del dibattito intellettuale della società dominata dal dualismo tra *whigs* e *tories*: le conseguenze sistemiche dello sviluppo dell'economia (parte IV), le cause e moventi del declino nazionale (parte V), la corruzione politica e le sue manifestazioni deteriori (parte VI). Eminente studioso, dopo la sua scomparsa Ferguson avrebbe trovato un notevole accreditamento in Germania, ove elementi del suo pensiero influenzarono Schiller, Hegel, Marx e Sombart. Fra le tante a disposizione, un'accessibile edizione dell'*Essay* è apparsa più di recente per i tipi della Cambridge University Press (1995, rist. 1999), a cura e con introduzione di Fania Oz-Salzberger.

A. T.

John Neville FIGGIS

The Divine Right of Kings

Cambridge, Cambridge University Press, 1914

Lo scettro regale è il simbolo di un'autorità delegata da Dio: l'attività legislativa terrena implica una norma di competenza celeste; investito dal mandato divino, il Re applica norme di una giurisdizione vincolata. Sta tutta qui la teoria del diritto divino del Re.

È gioco facile scorgere in queste formule altrettanto mistificazioni: sin dal secolo XVII l'idea secondo cui il Re

governa per diritto divino cade, infatti, sotto il "rasoio" dell'empirismo logico di J. Locke; da allora «*never has there been a doctrine better written against than the The Divine Right of Kings*».

Eppure, a due secoli di distanza, nel 1892, uno studente all'Università di Cambridge, J.N. Figgis, con la sua *Dissertation*, studiando a fondo il connotato storico e politico del diritto divino, decompone la sintassi giuridica, assoggettandola alla trama di un discorso nel complesso lucido, chiaro e corretto: Figgis dimostra che fuori dal contesto storico, osservato *in vacuo*, la teoria di governo fiorita in ambiente giusnaturalista non è «*less ridiculous*» del *Divine Right*. In Inghilterra, infatti, la teoria del diritto divino non perse popolarità per via della sua intrinseca illogicità, ma perché dal 1660, con l'inizio della rivoluzione puritana, «*The Divine Right of Kings ceased to have practical importance*».

La Tesi di Figgis fu subito premiata con il *winner-prize* di Cambridge. Ed è così che fu pubblicata per la prima volta nel 1896 con il titolo di *The Theory of Divine Right of Kings*. Ci sono voluti altri diciotto anni perché fosse stampata una seconda edizione che ora prende un titolo più sintetico, ma certamente non meno impegnativo, *The Divine Right of Kings*, arricchita di nuovi e più

maturi contenuti: un'edizione, quella del 1914, che, nonostante il retroterra ideologico ben radicato in un «arcigno» conservatorismo, si candida comunque a diventare quello che gli inglesi chiamano *a key work in the history of political thought*.

F. A.

Sir John FORTESCUE
On the Laws and Governance of England

Cambridge University Press, 1997

On the Laws and Governance of England, nell'edizione curata da Shelley Lockwood, riunisce per la prima volta le due grandi opere di J. Fortescue: l'elogio delle leggi e il tema della *governance* in Inghilterra oltre che pilastri della scienza politica inglese, sarebbero divenuti l'emblema del metodo comparato, anche se utilizzato in modo essenzialmente apologetico.

Una biografia schematica e una bibliografia selettiva primaria e secondaria di supporto introducono la descrizione del *De Laudibus Legum Angliae* (1468-1471) e del *The Governance of England*, realizzata attraverso la sintesi di capitoli estratti dalle opere, e tre appendici dedicate ad alcuni estratti dal *De Natura Legis Naturae* (1463), dagli *Articles to the Earl of Warwick* (1470) e ancora dal *The Governance of England*.

La ricostruzione del pensiero politico di Fortescue appare libera e originale: pur

garantendo una riproduzione fedele del conflitto interiore dell'avvocato e del funzionario di governo impegnato nella guerra e condizionato dal tormento degli anni turbolenti della guerra tra le due dinastie reali, l'impianto stilistico utilizzato ha consentito di elaborare un trattato sulla concezione della giustizia nell'Inghilterra del XV secolo che aspira a combattere la tirannia del re e a difendere l'istituzione monarchica dalla debolezza dell'ambizione umana e che celebra l'ideale ricongiungimento delle terre sotto la Corona attraverso un atto del Parlamento, a garanzia dell'inalienabilità di quest'ultimo e della costituzione di un regno libero, il migliore che sia mai esistito.

A. C. V.

G

Jeffrey GOLDSWORTHY
The Sovereignty of Parliament History and Philosophy

Oxford, Oxford University Press, 1999

Una parte della dottrina costituzionalista anglo-sassone considera il principio della *Sovereignty of Parliament* come l'elemento fondamentale della *British Constitution*. Ciò nonostante, è mancato fino ad ora uno studio in grado di metterne in luce le origini storiche e filosofiche.

La lacuna sembra essere stata colmata con la pubblica-

Trentacinque proposte di lettura

zione dall'importante opera di J. Goldsworthy, *The Sovereignty of Parliament*, candidata a pieno titolo a far parte della prestigiosa biblioteca dei classici del costituzionalismo inglese. Rigorosa sul piano scientifico, documentata dal punto di vista storico, convincente nella trattazione, l'opera di Goldsworthy, professore di Diritto costituzionale alla *Monash University* (Australia), dopo aver connotato la dottrina della *Sovereignty of Parliament*, rileva che essa si è sviluppata lungo un asse di avvenimenti storici, alcuni dei quali risalenti al XIII secolo, su cui si è poi informata la peculiare natura della *unwritten British Constitution*.

Con la *Sovereignty of Parliament* si statuisce il principio secondo cui il Parlamento gode di poteri legislativi illimitati: in tal caso le Corti «*have no authority to judge statutes invalid*». Da qualche anno, però, essa è soggetta a critiche: la *Sovereignty of Parliament* è qui ridotta a invenzione accademica, originata dall'autorità dottrinale di alcuni *constitutional lawyers* di fine '800 (su tutti Dicey), la cui opera ha oscurato la precedente tradizione costituzionalista inglese che, al contrario, vede nei principi della *common law* dei limiti al potere del Parlamento.

Con l'ausilio dei concetti forniti dal positivismo giuridico americano, Goldsworthy afferma invece che la critica alla dottrina della *Sovereignty of*

Parliament è dovuta a un «*defective understanding of the foundation of legal system, and consequently of the relationship between parliamentary authority and the common law*».

F. A.

John A.G. GRIFFITH
The Politics and the Judiciary

Manchester, Manchester University
Press, 1977

In quest'opera, pubblicata per la prima volta a Londra nel 1977, J. A. G. Griffith contesta il mito della neutralità dei giudici.

Nell'analizzare, attraverso l'esame di alcuni casi giudiziari definiti «politici» — casi controversi per la cui risoluzione è necessario che il giudice esprima una precisa scelta di valore — l'autore affronta il delicato tema dei rapporti tra i giudici e la politica in Inghilterra. La funzione politica è evidente nell'attività creativa dei giudici, che si manifesta in particolare nel sistema di *common law*, nel quale i giudici sono i soggetti di un sistema circolare di interpretazione e innovazione della legge.

Domandandosi se la posizione politica dei giudici possa essere ricondotta a orientamenti comuni, l'autore afferma che essi «hanno acquisito una sorprendente omogeneità di atteggiamenti, credenze e principi, che per loro rappresentano il *pubblico interesse*. Essi non lo esprimono sempre come tale. Ma è la stella polare

che li fa navigare». Il punto problematico sta nello stabilire cosa possa essere considerato interesse comune e cosa invece esuli da tale categoria. In merito a tale questione, l'esame dei casi giudiziari complessi risolti dai giudici inglesi dimostra che essi hanno ispirato le loro scelte alla conservazione dell'ordine giuridico esistente. La principale funzione dei giudici, dunque, è quella di «appoggiare le istituzioni di governo, così come costituite dalla legge» e non è pensabile che le loro decisioni determinino cambiamenti radicali nel sistema esistente, né che rispettino rigorosi criteri di neutralità.

Per una traduzione italiana si veda Mario P. Chiti (a cura di), *Giudici e politica in Inghilterra*, Milano, Feltrinelli, 1980.
M. D.

H

Chris HIMSWORTH-Christine
O'NEILL

*Scotland's Constitution: Law
and Practice*

London, Butterworths / Lexis Nexis, 2003

È possibile scrivere un ampio testo di diritto costituzionale "alternativo" dimostrando che all'interno di un'organizzazione unitaria e, fino a qualche tempo fa, centralizzata, si realizzano forme della politica e delle istituzioni dotate di una coerenza propria? *Scotland's*

Constitution, elaborato da due giuristi dell'Università di Edimburgo, lo dimostra senza ombra di dubbio.

L'opera si inserisce in un filone bibliografico che ha antiche radici, rivitalizzata dalle riforme della *devolution* sviluppando sensibilità costituzionali di tradizione argomentativa dagli illustri precedenti. Oggi, con l'avvio del nuovo parlamentarismo scozzese scompare lo Stato britannico in forme istituzionali asimmetriche. Il fatto che la Scozia rappresenti il modello più avanzato e completo di tutti gli elementi della costituzionalità – un Legislativo territoriale dotato di effettivi poteri di legiferazione in numerose materie, un Esecutivo responsabile nei suoi confronti, un ordinamento giudiziario autonomo, e un quadro politico a sé stante – può sorprendere l'osservatore continentale attestato sulle interpretazioni classiche della costituzione à l'anglaise.

Cosa rappresenta oggi il coerente sistema delle istituzioni scozzesi nel quadro di uno Stato britannico in costante trasformazione? Una nuova e arricchita versione della tradizionale coesistenza di ordinamenti? Un elemento della scomposizione della statualità? Un passaggio verso una inedita forma di federalismo?

Ancune risposte, ma non ancora definitive se è vero che la *devolution* è, secondo una

celebre definizione, «un processo, non un vento», possono essere tratte dall'approfondita analisi costituzionalistica del nuovo sistema substatale, che si impone all'attenzione come uno dei più completi studi sulle nuove prospettive di riforma dello Stato in un paese stretto fra la tradizionale dogmatica giuspubblicistica e le sfide provenienti dal suo interno e dell'Unione Europea.

A. T.

Sir James C. HOLT
Magna Carta

Cambridge, Cambridge University Press,
1965

Le numerose ristampe testimoniano la grande fortuna di questo importante scritto di Sir James Holt, *Emeritus Professor of History* nell'Università di Cambridge, che non si ha difficoltà a considerare il più accurato studio oggi a nostra disposizione sul documento firmato da Giovanni Senzatera nel giugno 1215.

Che la *Magna Carta* inauguri il percorso universale delle libertà è ben noto: dalla contesa sorta in Inghilterra, all'inizio del XIII secolo, tra i baroni laici ed ecclesiastici e una monarchia debole, si sprigionava una dichiarazione solenne di impegno al rispetto di garanzie che avrebbe compiuto un lungo percorso. Da carta feudale, concepita dai baroni per costringere il re al rispetto delle posizioni giuridiche e di

potere dei suoi vassalli (numeroso le sezioni nelle quali compaiono limitazioni all'ingerenza della Corona nelle successioni ereditarie, o alle sue prerogative fiscali), con una tipica eterogenesi dei fini il documento si sarebbe trasformato nella carta dei diritti di tutti gli uomini liberi del regno, di lì a qualche decennio rappresentati nel Parlamento. Peraltro, del documento del 1215, entrato nel mito, sopravvive oggi ben poco: numerose *confirmations* ne modificavano il testo già nel secolo successivo. Ma alcune sue sezioni, come la 39 («Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut dissesiatur, aut utlagetur, qut exuletur, aut aliquo modo destruat, nec super eus ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terre») e la 40 («Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differimus rectum aut justiciam») destano ancora emozione perché fissano principi tuttora vigenti ovunque esista lo Stato di diritto.

Lo studio di Holt guida il lettore nel complesso mondo del diritto dell'Inghilterra plantageneta e del suo documento più celebre, offrendo un particolareggiato quadro del clima storico in cui la *Magna Carta* fu elaborata, un puntuale commento dei suoi articoli (anche di quelli che, di solito, le traduzioni italiane non contemplano giudicandoli, a torto, irrilevan-

Trentacinque proposte di lettura

ti), un particolareggiato apparato critico, una selezione di documenti collaterali e una nutrita appendice bibliografica.

A. T.

David HUME
Essays, Moral and Political

Edinburgh, Kincaid, 1741

La realtà è ontologicamente priva di valori; quand'anche la norma (*rule*) ci obbligasse a scovarne, non li troveremmo perché semplicemente non ci sono. I valori sono una nostra creazione: nasciamo e moriamo senza poter sperimentare una vita in loro assenza; ci sembra pertanto che apparten-gano all'ordine delle cose. L'intelletto umano si scopre, così, incapace di discernere le *rules* dalle istituzioni morali e politiche, spesso scambiate come verità eterne incarnate nella storia, nella natura o nel soprannaturale.

Sono queste le coordinate intellettuali che D. Hume utilizza nelle sue *Essays, Moral and Political*. Mediante una straordinaria sensibilità empirica, Hume assoggetta il fenomeno normativo, in particolare quello britannico, ad una lettura che aderisce quanto più possibile ai fatti. Questo non vuol dire che le convinzioni umane non abbiano avuto il loro peso nel governo del Paese: anzi, «*we can empirically ascertain that certain permanent features of human nature lead to great regularities in human behaviour*»; ciò

che «*includes emergence of moral and political institutions*».

Hume riesce così a combinare mirabilmente l'idea di Grozio dell'uomo naturalmente proteso alla vita sociale e quella di Hobbes per cui la società nasce dal superamento dei primordiali istinti umani. Hume di fatto considera *basis of government* la combinazione di due fattori: la percezione della sicurezza pubblica da parte dei membri della comunità politica; e la «*their perception of their obligation to allegiance*». Di qui l'accento posto sulla *institutional stability*, determinata da quello che le autorità pubbliche *do* e da quello che esse *are*.

Il bilanciamento di tali elementi ha secondo l'Autore informato la peculiare natura della *British Constitution*, così come uscita dalle vicende rivoluzionarie del 1688-89. Le idee sviluppate in quest'opera candidano Hume al ruolo di "benefico guastafeste" delle verità acquisite, come già G. di Ockham nel 1300.

F. A.

J

William Ivor JENNINGS
Cabinet Government

Cambridge, Cambridge University Press,
1936

Tra i protagonisti del pensiero costituzionale britannico della prima metà del XX secolo, l'autore può definirsi un precursore

del dibattito dottrinale che si sarebbe sviluppato nel secondo dopoguerra concernente il *responsible government* che, superando la nozione ottocentesca di irresponsabilità regia, si fondava sulla responsabilità del Parlamento nei confronti degli elettori e del governo di Gabinetto rispetto alla sua base parlamentare di supporto.

In un ordinamento privo di costituzione scritta è complicato individuare le funzioni del Gabinetto britannico che, se in una certa misura derivano da prerogative regie, per la maggior parte discendono da convenzioni le cui origini sono difficilmente rintracciabili e parzialmente mutate nel tempo. La convenzione concernente la responsabilità collettiva del Gabinetto, le cui origini secondo l'autore risalgono al XVIII secolo, ha comportato nei decenni seguenti le dimissioni dei governi ormai privi del sostegno della Camera dei Comuni su questioni politiche generali oltre che le dimissioni individuali in caso di discordanza tra l'orientamento di un ministro e le linee politiche governative.

Se autori come Walter Bagehot avevano tentato di darne una definizione identificandolo con l'Esecutivo, organo di controllo scelto dal Legislativo al fine di guidare il paese, Jennings, proponendone la qualifica di *supreme directing authority* che assicura l'unità del sistema di governo britan-

nico, si limita in quest'opera, inedita in Italia, ad esaminare l'evoluzione storica del (sistema di) Gabinetto evitando di costringerlo in una definizione sacrale.

La giuridicità delle istituzioni e della prassi del governo di gabinetto trovano fondamento, se non in fonti positive, nelle convenzioni, nella storiografia e nell'attività creativa dei giudici in un processo che si autoalimenta e produce uno sviluppo della prassi istituzionale affidato anche alle "novità" introdotte dai governanti.

P. M.

K

James G. KELLAS
The Scottish Political System

Cambridge, Cambridge University Press,
1973

Giunta alla quarta edizione, l'opera di James Kellas, inedita in Italia, costituisce una pietra miliare non solo per gli addetti ai lavori ma anche per coloro i quali intraprendono lo studio del sistema politico-istituzionale britannico, la cui multiformità non può essere compresa appieno se non esaminando le peculiarità che contraddistinguono il contesto scozzese.

L'autore, attivo nell'Università di Glasgow e acuto osservatore della realtà scozzese, identifica una serie di fattori economici, sociali, politi-

ci e culturali e ne offre una panoramica esaustiva onde dimostrare che esiste un "sistema politico scozzese" distinto e separato dall'omologo inglese. Egli evidenzia come la Scozia abbia goduto di un livello di autonomia sui propri affari interni sin dai tempi dell'approvazione dell'*Act of Union 1707*, dal momento che ha conservato il proprio ordinamento giuridico, influenzato dalla tradizione civilistica continentale, e il complesso di istituzioni risalenti al periodo pre-unitario, negli ambiti religioso, dell'istruzione e delle strutture del *local government*.

Soprattutto a partire dalla fine del diciannovesimo secolo, la difformità scozzese si è accentuata grazie alla creazione di organi *ad hoc* (come il *Secretary of State for Scotland*, preposto al dicastero territoriale scozzese), sorti tramite appositi atti parlamentari o governativi centrali, e all'azione di impulso e di pressione svolta sulle istituzioni di governo londinesi da parte delle forze partitiche, delle associazioni di categoria e dei gruppi d'interesse per influenzare i processi politico-decisionali. Significativo è, inoltre, il ruolo esercitato dai mezzi di comunicazione nell'enfatizzare le caratteristiche precipue della società scozzese e del suo sistema politico.

Nelle pagine conclusive, l'autore ripercorre le linee argomentative sviluppate nel corso della trattazione e asse-

risce che l'assetto politico-giuridico scozzese offre interessanti spunti di comparazione con altri ordinamenti democratici europei.

F. D.

Anthony KING
Does the United Kingdom Still Have a Constitution?

London, Sweet & Maxwell, 2001

Questa opera di Anthony King, già *fellow* del *Magdalen College* oxfordiano e per lungo tempo docente di *British Government* nell'Università dell'Essex, espone una breve ma densissima riflessione sulle trasformazioni costituzionali in corso nel Regno Unito nel secondo dopoguerra, con una particolare focalizzazione delle evoluzioni che si sono realizzate fra l'arco di governo di Margaret Thatcher (1979-90) e la "valanga" neolaburista di Tony Blair (1997 e oltre), con l'intermezzo, la cui portata nel senso della trasformazione istituzionale non va comunque sottovalutata, dell'estenuato conservatorismo di John Major (1990-97).

Muovendo dalla definizione (tutt'altro che perfetta, avverte King, ma utile per discorrere del Regno Unito) della costituzione come «the set of the most important rules that regulate the relations among the different partes of the government of a given country and also the relations between the different parts of

Trentacinque proposte di lettura

the government and the people of the country», è possibile enucleare gli archetipi che condizionano le correnti percezioni della costituzione di matrice inglese e destrutturarli, come fa molto abilmente l'Autore, alla luce dell'erosiva regola di governo che ha caratterizzato il thatcherismo e della prima ondata riformistica posta in essere da Blair. I due periodi presentano viscerali differenze ma anche alcune profonde analogie.

Come è nella migliore delle tradizioni, lo scritto di King ha un'origine didattica. Raccolge infatti le sue *Hamlyn Lectures* tenute nel 2000, presso l'università di Londra, per conto dell'omonimo *Trust*, autorevole istituzione culturale la cui prima, memorabile *Lecture* fu tenuta nel 1949, con il titolo *Freedom under the Law*, da Lord Denning.

A. T.

L

Harold Joseph LASKI
*Reflections on the Constitution
The House of Commons, the
Cabinet, the Civil Service*

Manchester University Press, 1951

Prima di essere il prodotto della legislazione, la *British Constitution* è frutto della prassi storica e di una cultura politica che incardina i cambiamenti sociali: le più importanti trasformazioni che infatti si registrano

nell'ambito del *parliamentary practice* rappresentano il riflesso istituzionale dei più rilevanti «*social changes*» della società inglese.

Di qui l'importanza dell'opera postuma di H.J. Laski, *Reflections on the Constitution*, indicativa della capacità dell'Autore di conciliare uno straordinario bagaglio di conoscenze e un'analisi rigorosa delle dinamiche politico-istituzionali che informano concretamente la *Constitution*.

Il volume è comprensivo di tre *lectures* che Laski ha tenuto presso l'Università di Manchester un mese prima della sua morte: da queste emerge una lettura critica della forma di governo britannica. Qui si rileva, invero, un retroterra ideologico radicato nel marxismo che porta ad una lettura piuttosto negativa della funzione parlamentare: a ben guardare, Laski è ancora legato alla tesi centrale espressa trenta anni prima nel suo *Parliamentary Government in England*, ove la politica costituzionale inglese è vista come «a protective envelope of capitalism».

Gli anni trascorsi alla *London School of Economics* e il costante e serrato confronto con pensatori di sponde ideologiche opposte (su tutti F. von Hayek, approdato alla *LSE* nel 1931) gli hanno tuttavia conferito ulteriore maturità nel leggere i processi politico-costituzionali inglesi: profondità di analisi ben evidente nella sua

opera postuma che rimane di indubbia qualità per chi voglia approcciarsi al dibattito sul futuro della *British Constitution*.

Di estremo interesse, ad esempio, appare la proposta di istituire «*a series of Advisory Committees of M.P.s*» che dovrebbero «*be set up in the House of Commons to work with the various government departments*».

F. A.

M

John Pitcairn MACKINTOSH
*The Devolution of Power – Local
Democracy, Regionalism and
Nationalism*

Harmondsworth, Penguin Books, 1968

L'autore, insigne costituzionalista scozzese nonché voce autorevole in seno al partito laburista, con il presente lavoro (inedito in Italia) apporta un contributo determinante al dibattito sulla devoluzione dei poteri nell'intero territorio britannico avviatosi verso la fine degli anni Sessanta e protrattosi nell'intero arco degli anni Settanta e alla evoluzione del pensiero devoluzionistico nei decenni successivi.

Egli, con rigore metodologico e chiarezza espositiva, effettua un'analisi di ampio respiro sul fenomeno localistico e sulla distribuzione dei poteri a livello subsistemico, esaminando le varie proposte relative alle soluzioni da adot-

tare in merito alla ristrutturazione degli assetti territoriali interni allo Stato unitario e alla ridefinizione degli ambiti d'azione delle strutture di governo centrali, rese indispensabili per far fronte alle nuove sfide poste dallo sviluppo del *welfare state*.

Il pensiero di Mackintosh si distingue da quello degli studiosi a lui contemporanei perché egli esamina la questione del regionalismo e la condizione di multidimensionalità interna dello Stato nell'ottica di un disegno riformistico di portata più vasta, concernente l'ordinamento costituzionale inteso nella sua complessità e interezza. La soluzione da egli prospettata, in ordine al conferimento di autonomia politico-decisionale e amministrativa alle aree territoriali regionali, consiste nella creazione rispettivamente di nove consigli regionali elettivi in Inghilterra e di assemblee direttamente elette in Scozia e Galles che garantiscono le legittime aspirazioni all'autogoverno delle popolazioni autoctone e sono più adatte a perseguire le politiche locali oltre a contribuire a frenare gli impulsi secessionisti dei movimenti nazionalistici che minano la stabilità e l'integrità del Regno Unito.

F. D.

Frederic William MAITLAND
The Constitutional History of England

A Course of Lectures Delivered
Cambridge, Cambridge University Press, 1908

The Constitutional History of England, che raccoglie le lezioni tenute da F. W. Maitland all'Università di Cambridge tra il 1887 e il 1888, non era destinata, nelle intenzioni del suo Autore, alla pubblicazione.

Il merito di consentire la sopravvivenza di un'opera che rappresenterà un punto di riferimento ineliminabile nello studio della storia costituzionale inglese si deve a H.A.L. Fisher, che nel 1908 ne ha curato la prima pubblicazione per i tipi della Cambridge University Press.

L'Autore propone ai suoi studenti – ma anche ai suoi lettori – una periodizzazione in cinque fasi dell'evoluzione del diritto costituzionale britannico, privilegiando un approccio di carattere istituzionale. L'organizzazione costituzionale britannica alla morte di Edoardo I costituisce il primo periodo di analisi, seguito dalla descrizione del diritto pubblico alla morte di Enrico VII, alla morte di Giacomo I e alla morte di Guglielmo III. Infine, è descritto il diritto costituzionale inglese negli anni 1887-88.

Le *lectures* descrivono i tratti caratterizzanti la Corona, il Parlamento e il potere giudiziario, e i rapporti che intercorrono tra gli stessi, e si con-

cludono con un interrogativo: «*How are we to define constitutional law?*».

L'Autore non dà una risposta definitiva alla domanda che pone ai suoi studenti solo al termine del corso, in quanto «*it seems to me that we cannot profitably define a department of law until we already know a good deal of its contents*». Infatti, dopo aver riportato la definizione di Austin – secondo il quale il diritto costituzionale è l'insieme delle norme volte all'individuazione del soggetto che deve possedere la sovranità – e quella di Holland – che fa coincidere tale branca del diritto con le norme sulla forma di governo – l'Autore, ritenendo la prima troppo riduttiva e la seconda troppo ampia, sostiene che nel Regno Unito, dove non è esclusa la modificabilità della costituzione, la delimitazione del diritto costituzionale «*is with us a matter of convenience*».

M. D.

Geoffrey MARSHALL
Constitutional Conventions - The Rules and Forms of Political Accountability

Oxford, Clarendon Press, 1986

Considerato un classico del pensiero costituzionale britannico e tuttora inedito in Italia, *Constitutional Conventions* passa in rassegna le principali convenzioni costituzionali, ovvero l'insieme di norme non scritte e non sanzionabili dai giudici

Trentacinque proposte di lettura

che disciplinano il comportamento, le attività e i rapporti reciproci tra i titolari degli organi costituzionali detentori dell'indirizzo politico.

Particolare rilievo vi è attribuito alle regole convenzionali riguardanti i rapporti tra assemblee legislative, Primo ministro e Gabinetto ministeriale, governo e Parlamento, ministri e Amministrazione, ministri e apparato giudiziario, che costituiscono la base di un sistema di responsabilità politica tra i protagonisti del *government* e tra gli stessi e la società civile e ne permettono il funzionamento. Vi sono, altresì, considerate le norme non scritte che regolano i doveri delle forze armate e degli apparati di polizia, dei funzionari dell'amministrazione pubblica.

Altri capitoli sono dedicati all'impatto provocato dalle *conventions* nei riguardi delle relazioni tra il Regno Unito e gli altri stati membri del *Commonwealth*, nonché ai problemi di ordine costituzionale concernenti la *patriation* della costituzione canadese.

Marshall, inoltre, focalizza l'attenzione su una questione già ampiamente indagata in dottrina e oggetto di interpretazioni non sempre concordanti, relativa al legame intercorrente tra le *conventions* e la *law of the constitution* intesa nella sua accezione ampia, comprendente sia il diritto di produzione giurisprudenziale

(*common law*) sia la legge prodotta dal Parlamento (*statute*).

A questo proposito, il docente oxfordiano, che ben figura tra i più eminenti *constitutional lawyers* del secondo Novecento, sostiene che, nell'ambito del sistema giuridico britannico, le convenzioni e le leggi scritte si collocano su un piano paritario e si integrano vicendevolmente.

F. D.

N

Philip NORTON

The Constitution in Flux

Oxford, Martin Robertson, 1982

L'entrata in vigore dell'*Human Rights Act 1998* (HRA) nel Regno Unito in data 2 ottobre 2000 ha segnato un passaggio storico molto importante: anche lo Stato europeo più tradizionalmente geloso della propria sovranità, nonché dell'indipendenza assoluta dei propri organi legislativi e giurisdizionali, si unisce al gruppo dei Paesi che incorporano la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali nell'ordinamento interno e con essa anche tutta la casistica risultante dalle pronunce della Corte di Strasburgo.

A ciò si aggiunga che un crescente senso di insoddisfazione emerso negli anni Ottanta nel mondo anglosassone, unitamente a motivazioni più

strettamente giuridiche, ha dato impulso ad una serie di significative riforme costituzionali fortemente volute dal governo laburista: esse si sono concretizzate nell'istituzione di un Parlamento in Scozia e in Galles, in un programma di progressiva concessione di autonomia per i territori dell'Irlanda del Nord, nella creazione della figura di un sindaco eletto per l'amministrazione della città di Londra oltre che nella riforma del sistema di nomina per la *House of Lords*.

In un siffatto contesto in profonda evoluzione si inserisce *The Constitution in Flux*, manuale breve e di facile lettura che ha il pregevole merito di colmare un significativo vuoto nella produzione storico-politica degli anni di maggior fermento del dibattito sulle riforme costituzionali presenti nell'agenda politica britannica alla fine degli anni Settanta.

L'Autore, analizzando le linee essenziali della costituzione e considerando le implicazioni presenti e future del cambiamento costituzionale, si rivolge agli studenti universitari di diritto costituzionale e di scienze politiche, nonché a tutti coloro che, interessati al futuro della costituzione britannica, intendano accendere un dibattito consapevole sui mutamenti costituzionali in atto nel Regno Unito.

P. S.

Moisei Yakovlevich OSTROGORSKI
*La Démocratie et les partis
 politiques*

Paris, Calmann-Lévy, 1963

Esito di una riflessione ultra-decennale, *La Démocratie et les partis politiques* di Moisei Ostrogorski ha associato e coordinato in un'unica opera i diversi scritti che dal 1887 in poi l'Autore aveva elaborato sul tema della degenerazione della democrazia nella partitocrazia e, più in generale, della crisi del parlamentarismo.

Lo studio si dipana in due percorsi riguardanti gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che pur condividendo comuni radici storiche e filosofiche hanno subito evoluzioni divergenti ed è volto alla dimostrazione, seguendo schemi antesignani del pensiero mortatiano, della presenza in uno degli elementi costitutivi di un sistema del germe degenerativo capace di condurre alla crisi.

Inaugurando la corrente di pensiero che a partire da Michels e Pareto verrà denominata degli elitisti, attraverso una dettagliata analisi dei sistemi partitici considerati, Ostrogorski vede nella ferrea legge dell'oligarchia, cui necessariamente è condotta la macchina-partito nelle società che progressivamente abbandonano l'impianto borghese, l'elemento capace di scardinare i sistemi democratici nel loro principio base, la partecipazione, e propone come soluzione la sostituzione al partito

politico permanente, un'organizzazione temporanea costituita intorno ad obiettivi definiti e limitati (le attuali lobbies che, in effetti, ad oggi, tanto gioco hanno nell'attività politica dei contemporanei sistemi democratici avanzati, gli Stati Uniti in testa).

Di fronte al processo che stava conducendo la Gran Bretagna *whig* alla creazione del partito liberale ad opera del *caucus* di Birmingham, Ostrogorski esprime tutte le perplessità proprie dello studioso che preferisce un sistema elitario aristocratico, ma consapevole, ad un sistema democratico che necessariamente si trasforma altresì in elitario e tuttavia nell'incoscienza dei più.

La sfiducia di fondo nei confronti della capacità rappresentativa dei dirigenti politici è di tipo spiccatamente liberale, e ciò rende *La Démocratie et les partis politiques* un'opera chiave per la lettura privilegiata del tempo cui risale e tuttavia, ancora oggi, essa rimane un monito ai facili entusiasmi che spesso un approccio superficiale al pensiero democratico può suscitare.

Se ne ha una tradizione italiana, con il titolo *La democrazia e i partiti politici*, a cura di G. Quagliariello, Milano, Rusconi, 1991.

L. F.

P

Theodore Frank Thomas
 PLUCKNETT

English Constitutional History

London, Sweet & Maxell Limited, 1960

Se a primo impatto, una riflessione preliminare circa la costituzione britannica si incentra sul suo carattere non scritto, una analisi di poco più approfondita conduce ad ulteriori conseguenti osservazioni circa il suo essere a formazione progressiva e pertanto veramente conoscibile e comprensibile se studiata sotto il profilo storico prima che giuridico.

Di qui la particolarità per la quale i contributi dottrinari d'oltremania, considerati in alcuni casi elementi stessi dell'edificio costituzionale britannico, si presentano spesso come caratterizzati da una analisi evolutiva approfondita dell'esperienza costituzionale ed istituzionale del paese a comprensione del sistema vivente.

Tale è l'opera di Theodore Plucknett, *English Constitutional History*, che affronta precipuamente l'evoluzione storica del diritto costituzionale inglese dalla conquista teutonica agli anni Sessanta del Novecento seguendo il filo rosso non interrotto, se mai arricchito, dagli stessi momenti di cesura dell'esperienza anglosassone quali le due Rivoluzioni inglesi dalle quali la costituzione ha saputo trarre spunti di evolu-

Trentacinque proposte di lettura

zione e momenti di svolta importanti.

Attraverso, oltre che ad una ricostruzione storica attenta, una dettagliata analisi degli aspetti istituzionali che si sono susseguiti nel tempo, l'Autore percorre novecento anni di storia inglese rilevandone la continuità e componendone i momenti di frattura.

Dato il carattere storico evolutivo dell'esperienza inglese e britannica nonostante l'opera risalga al 1960 essa costituisce tuttora un valido ausilio di analisi dell'esperienza d'oltremarina e di comprensione anche dei più recenti rivolgimenti costituzionali del paese e delle novità che lo hanno riguardato

L. F.

R

Gustav RADBRUCH

Der Geist des englischen Rechts

Heidelberg, A. Rausch, 1946

Lo spirito del diritto inglese è una delle opere alle quali G. Radbruch si è dedicato durante gli anni di allontanamento dall'insegnamento e dalla vita politica.

Nel breve saggio, la profonda analisi del diritto inglese ha lo scopo di proporre un modello alternativo al sistema giuridico tedesco, che, attraverso l'esaltazione del diritto positivo e la negazione del ruolo creativo dei giudici, aveva aper-

to la strada alla deriva autoritaria nazionalsocialista. Del diritto inglese l'Autore esalta in primo luogo l'empirismo, che impedisce, da una parte, di trarre conclusioni sulla base di mere argomentazioni, prima ancora che si verifichino i fatti e, dall'altra, di sostenere il principio della costante modificabilità delle stesse.

L'empirismo inglese si fonda sulla centralità della legge: non è un caso che «mentre nelle principali lingue continentali la parola che significa diritto [...] è derivata da "diritto" [...] e "destro" [...], da "esatto" [...] e da "giusto" [...], nell'inglese essa è derivata dalla legge: *the law*». La centralità della legge consente di realizzare lo Stato di diritto: sulla base del principio della separazione dei poteri, in Inghilterra anche lo Stato è subordinato alla legge.

Il ruolo creativo dei giudici è tuttavia preservato dell'applicazione del principio dello *stare decisis*, che «muoveva originariamente dalla finzione di trarre la sentenza dal diritto inglese consuetudinario». Infine, se ogni ordinamento giuridico tende a «garantire la giustizia, promuovere il bene comune, creare la sicurezza del diritto», l'Autore dimostra la centralità di quest'ultimo scopo nel diritto inglese.

Ed è proprio nella capacità del sistema giuridico inglese di garantire la sua stessa conservazione, che Radbruch indivi-

dua il punto di forza del diritto anglosassone, che ne fa un modello da proporre al pubblico tedesco, nella speranza della ricostruzione delle istituzioni democratiche.

Per una traduzione italiana si veda Alessandro Baratta (a cura di), *Lo spirito del diritto inglese*, Milano, Giuffrè, 1962.

M. D.

Paul RAPIN DE THOYRAS

Dissertation sur les Whigs et les Tories

La Hague, chez Charles Le Veer, 1717

«Il y a long-tems qu'on entend parler des deux Partis ou Fac-tions qui divisent l'Angleterre»: con queste parole inizia programmaticamente la *Dissertation*, il breve saggio di Paul Rapin de Thoyras (1661-1725), l'ugonotto savoiano riparato in Inghilterra dopo la revoca dell'Editto di Nantes che Hugh Trevor-Roper ha definito «our first Whig historian».

Autore anche di una monumentale *Histoire d'Angleterre* che vide tre edizioni nella prima metà del XVIII secolo, Rapin de Thoyras fu un tipico esponente della cultura protestante del *Grand Siècle*. Egli fu anche un attento osservatore di quanto di nuovo si stava realizzando nell'Inghilterra della Seconda rivoluzione (1688-89) e nella nuova Gran Bretagna nata dall'Unione anglo-scozzese del 1707. Ma, soprattutto, delle forze politiche dominanti che favorirono la transizione epo-

cale che pose fine alle velleità assolutistiche della Restaurazione stuartiana e, producendo il *Bill of Rights* (1689), l'*Act of Settlement* (1701) e il *Septennial Act* (1716), determinarono la metamorfosi della monarchia inglese di Antico regime in monarchia costituzionale a base parlamentare.

Una transizione che infine si porrà sotto il segno della personalità di Robert Walpole e della nascita del poderoso ruolo istituzionale del Primo ministro.

Tutto questo il *refugé* Rapin de Thoyras osservò ponendo in risalto il ruolo determinante che le due formazioni dei *Whigs* e dei *Tories*, partiti non ancora organizzati ma già parlamentari, ricoprirono nel definire contrattualisticamente i contorni del *revolution settlement*, sistema di governo in evoluzione nel quale si realizzava la promessa di porre in equilibrio potere e libertà. Per tale motivo Rapin de Thoyras è un precursore del più celebre Montesquieu, e la *Dissertation* è ben più che un *pamphlet*.

Inedita in Italia, se ne ha una ristampa anastatica nel volume, a cura di Bernard Cottret e Marie-Madeleine Martinet, *Partis et factions dans l'Angleterre du premier XVIII^e siècle*, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1991, pp. 80.

A. T.

Richard ROSE

Understanding the United Kingdom. The Territorial Dimension in Government

London, Longman, 1982

Territorialità, multidimensionalità, unità senza uniformità: queste le *guidelines* «to understand the United Kingdom».

In questo lavoro un Richard Rose già autore di numerosi saggi sul *government* britannico e all'epoca molto attivo nell'Università dello Strathclyde, partendo dalla constatazione dell'impossibilità di applicare al Regno Unito le categorie giuridiche continentali e, soprattutto, «*the idea of the state as a thing in itself, an institution independent of and superior to members of society*», analizza il singolare modello britannico quale «*the product of accident rather than design*».

L'assetto costituzionale d'Oltremania, alieno ad ogni astratta predeterminazione, viene descritto come il derivato di «*an agglomeration created by the expansion and contraction of territorial power in the course of a thousand years*». Lungi dal limitare la portata della sua riflessione al riscontro dell'influenza delle vicende storiche sull'attuale conformazione politica, Rose si concentra sull'importanza assunta dalla dimensione territoriale nella forma di governo. Le differenze culturali economiche e sociali, tanto risalenti nel tempo ma mai stemperate, tra Inghilterra, Scozia, Galles e

Irlanda del Nord e la mancanza di un'unica identità nazionale si sono riversate nella struttura organizzativa dello Stato, divenendone componenti essenziali.

Il «territorial government», pertanto, è, contemporaneamente, principio informatore del sistema e formula di governo, e la comprensione della statualità britannica presuppone quella delle sue parti, le quali, a loro volta, non possono prescindere dal tutto: «*the Union of territories that constitutes the United Kingdom is more than the sum of its parts. It is the fundamental allegiance of all parts to the authority of the Crown in Parliament*».

Ma le osservazioni di Rose non si fermano qui: egli, quasi profeticamente, denota come il freno opposto al processo devoluzionistico dai *referendum* del 1979 e dall'avvento della stagione del *thatcherismo* non potesse dirsi definitivo in quanto, posto che uno dei più probabili destini dei governi multinazionali è la divisione, «*institutions can institutionalize division rather than harmony*».

M. D. P.

S

Thomas SMITH

De Republica Anglorum

London, H. Middleton & G. Seton, 1565

Nel *De Republica Anglorum*, o *The maner of government or*

Trentacinque proposte di lettura

police of the Realme of Englande, compiled by the honorable man Thomas Smyth, Doctor of the civil lawes, Knight, and Principall Secretarie vnto the two most worthie Princes, King Edward the sixth, and Queene Elizabeth, si riconosce l'opera di uno dei grandi laudatori del sistema di governo inglese della tarda età Tudor, Thomas Smith (1513-1577) eminente *common lawyer*, diplomatico e segretario di Stato, nonché infine docente di diritto romano e filosofia naturale a Cambridge e autore di un celebrato *Discourse of the Common Weal*.

L'attenzione di questo influente costituzionalista Tudor si concentra soprattutto sui rapporti tra l'edificio giuridico di *common law* e un sistema istituzionale ancora non entrato del tutto nella sfera della modernità, ma già percorso da quei profondi mutamenti socio-economici indotti dall'*Act of Supremacy* di Enrico VIII che, nel giro di poche generazioni, nel quadro della svolta costituzionale stuartiana, avrebbero prodotto la serrata dialettica tra Corona e Parlamento e la guerra civile; una dialettica della quale lo stesso Smith, fedele servitore della monarchia e della sua amministrazione, avrebbe sperimentato le prime avvisaglie subendo nel 1558, lui protestante, un breve periodo di imprigionamento da parte della cattolica Maria.

Ma la costituzione lodata da Smith è ancora la pacifica e

relativamente quieta costituzione nella quale Corona e Parlamento vivono un apparente idillio sotto l'egida della pacificatrice monarchia Tudor e, soprattutto, dello splendido sviluppo del periodo elisabetiano. Il che non impedisce che l'Autore diriga la sua attenzione sui caratteri del governo misto, ovvero del *common weal(th)*, o *res publica*, che è il motivo conduttore della monumentale opera che lo ha reso celebre.

Smith non è un costituzionalista antimonarchico (e d'altra parte, perché mai esserlo in epoca Tudor?), ma ciò non impedisce che, in linea con lo spirito libertario del protestantesimo inglese, il programma smithiano sia chiaramente enunciato nel senso della limitazione dei poteri della monarchia, come emerge, tra i molti, nel capitolo 6 del vol. I ove si dimostra che «common wealths or governments are not (most commonly) simple but mixt», e nel successivo cap. 7, che tratta profeticamente della «definition of a King and of a Tyrant».

A. T.

John STUART MILL
Considerations on Representative Government

New York, Harper & Brothers publishers,
1862

John Stuart Mill afferma che «the ideal type of a perfect government must be representa-

tive» poichè esso permette «the admission of all to a share in the sovereign power of the state». La forma di governo rappresentativo, basata sulla rappresentanza della parte più numerosa possibile del popolo che è chiamato ad esercitare, tramite propri rappresentanti periodicamente eletti, un potere ultimo di controllo sulle istituzioni, si rivela, altresì, la più adatta a garantire le libertà individuali.

L'Autore intravede di già il pericolo di una tirannia della maggioranza contro la quale propone come rimedio un sistema elettorale proporzionale con voto plurimo riservato ai "più colti". La lettura milliana del modello rappresentativo si pone in continuità con quella di Bagehot: tra le funzioni del Parlamento quella legislativa, inflazionata da un elevatissimo numero di atti legislativi sprovvisti del requisito della generalità, cede il passo ad una sorta di nuova funzione giuspedagogica nei confronti della "nazione" e, soprattutto, alla funzione di nomina e revoca dell'esecutivo.

Il compito principale delle Camere risulta così essere quello di «watch and control the government [...] to censure them [its acts] if found condemnable and, if the men who compose the government abuse their trust or fulfils it in a manner which conflicts with the deliberate sense of the nation, to expel them from office, and either expressly or vir-

tually appoint their successors». Ben presto tale lettura sarà superata da quella di Dicey tutta incentrata, al contrario, su un recupero della sovranità di un Parlamento fondamentalmente legislatore che costituirà l'idealtipo del "modello inglese" tanto diffuso nell'Europa continentale del XX secolo.

Per una traduzione italiana si veda Michele Prospero (a cura di), *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

G. F.

W

Elizabeth WICKS

*The Evolution of a Constitution:
Eight Moments in British
Constitutional History*

Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing, 2006

La metodologia impiegata da E. Wicks nella stesura di *The Evolution of a Constitution* rende quest'opera un interessante momento di riflessione per studiosi e scienziati della politica interessati allo sviluppo storico-costituzionale.

L'opera è cronologicamente strutturata intorno alla descrizione di otto momenti chiave della storia costituzionale inglese in un arco temporale che si estende dalla Gloriosa Rivoluzione del 1688 al *Devolution Settlement* del 1998: questa struttura favorisce la concentrazione del lettore su

problematiche proprie della tradizione costituzionale inglese che solo recentemente sono entrate a far parte del dibattito politico incalzando un'indagine che si allarga concentricamente al di là dello sviluppo costituzionale del Paese.

Tutti i capitoli costituiscono altrettanti saggi che con autonomia di stile e contenuto discutono temi come quello dell'evoluzione dei diritti umani e dei nazionalismi di minoranza, del dominio dell'esecutivo e della minaccia dell'indipendenza scozzese.

Nonostante l'impianto manualistico e i vincoli di spazio, la trattazione non è storiografica: attraverso un'acuta comprensione di storia e di realtà quotidiana, l'autrice riesce ad illuminare i principi e le forze della costituzione moderna, ma anche la sua debolezza, le sue contraddizioni e la sua impotenza di fronte al governo contemporaneo per dimostrare la necessità e l'opportunità di esaminare l'evoluzione costituzionale della forma di governo inglese con una prospettiva storica per comprendere le sfide correnti e quelle future.

G. F.